



Protocollo d'Intesa Roma, 17 gennaio 2019

[Handwritten signatures in blue ink]

ANCL – Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario

e

FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL

Premesso che:

- Fim, Fiom e Uilm con Federmeccanica-Assistal, Associazioni Cooperative, Federorafi, Unionmeccanica, Cna-Confartigianato-Casartigiani-CLAAI sono stipulanti dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ai dipendenti delle imprese metalmeccaniche;
- il contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanico ha introdotto diverse novità in materia di formazione, *welfare* e bilateralità;
- il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanico ha assunto il metodo della sperimentality e del monitoraggio dell'applicazione delle innovazioni definite e articolate nei diversi Ccnl;
- le innovazioni definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche presuppongono la conoscenza da parte dei lavoratori per l'applicazione delle stesse, in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di *welfare* e bilateralità;
- in relazione alla procedura di adesione e gestione delle prestazioni dei fondi di categoria per l'assistenza sanitaria integrativa – mètaSalute, Dircoop, EBM Salute, Sanarti – le innovazioni riguardano le problematiche di sistema e di gestione ad essi connesse;
- la bilateralità, attesi i definitivi orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. circolare ministeriale del 15 dicembre 2010, n. 43), prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di *welfare* contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria

Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia:

- l'ANCL conferma l'impegno, in ambito territoriale e nazionale, a contrastare i fenomeni di *dumping* contrattuale e di intermediazione illecita di manodopera che stanno interessando il mercato del lavoro;
- **Fim, Fiom e Uilm**, per le premesse di cui sopra, sono interessate a realizzare il confronto con ANCL fatto salvo la esclusiva titolarità contrattuale delle parti stipulanti in rappresentanza delle imprese per i contratti collettivi nazionali del settore.
- ANCL e **Fim, Fiom e Uilm** costituiscono un gruppo di lavoro composto da un minimo di un membro per ciascuna delle parti per la progettazione di iniziative di carattere informativo/formativo, per promuovere e diffondere le innovazioni definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche, in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di *welfare* e bilateralità;



- nel perseguimento delle sopra indicate finalità di comune interesse **ANCL e Fim, Fiom e Uilm** provvederanno altresì ad individuare specifiche materie di studio e di approfondimento sulla sanità integrativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ad approfondire le innovazioni contrattuali dei contratti collettivi del settore metalmeccanico, a individuare un comune impegno per contrastare i fenomeni di *dumping* contrattuale e di intermediazione illecita di manodopera che stanno interessando il mercato del lavoro;

- nel quadro della collaborazione prevista dal presente protocollo, **ANCL e Fim, Fiom e Uilm** si impegnano reciprocamente a verificare e favorire periodicamente la possibilità di ospitare i rispettivi membri e rappresentanti alle proprie iniziative (convegni, incontri, seminari etc.).

Per ANCL



Per le OO. SS.

